

COMUNE DI CAPACCIO
 PROVINCIA DI SALERNO

Spedizione
 Data
 Prot. N.
 Pervenuta G.R.C.
 il
 Prot.

20

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 29/02/2000

N. del Reg.
 Data
 OGGETTO: Regolamento per l'applicazione delle
 sanzioni amministrative.

L'anno ~~due mila e novecento~~ ~~due~~ ~~mila~~ il giorno ventinove del mese di febbraio
 alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliani del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione urgente stra ordinaria, che è stata
 partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pre- senti	As- senti	CONSIGLIERI	Pre- senti	As- senti
MARINO Pasquale	SI		RUSSO Fernando	SI	
MALLAMACI Vincenzo	SI		DI RISO Vincenzo	SI	SI
SERRONE Vincenzo	SI		MONZO Giovanni		SI
TARALLO L. Gerardo	SI		SCARIATI Giovanni		SI
VOZA Carmine	SI		NESE D. Antonio	SI	SI
MAZZA Pasquale	SI		RICCI Angelo	SI	SI
DI LASCIO Domenico	SI		TADDEO G. Antonio		SI
BARLOTTI Nunziante	SI		GNAZZO Mauro		
PACE Angela	SI				
CETTA Pasquale	SI				
SICA Vincenzo	SI				
VALLETTA Angelo	SI				
GRANDAZZO M. Antonietta		SI			

Sono presenti gli assessori:

MARTORANO=REGA=RAGNI=PAGANO=MONTEFUSCO=

Consiglieri
 Presenti n. 10
 Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.

Dott. Vincenzo Mallamaci nella sua qualità di Presidente del Consiglio
 Assiste il Segretario dr. Pasquale Silenzi

La seduta è pubblica.

Relazione sull'argomento il Vice Sindaco Dr. Antonio Martorano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprio atto n. 13 del 26.03.1999 è stato approvato il Regolamento che fissa i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative e della loro entità;

Considerato che il responsabile del Servizio Tributi, sulla scorta delle problematiche emerse nel primo periodo di applicazione, per assicurare una migliore intelligibilità delle norme regolamentari, ha proposto la integrazione dell'art. 33 del detto regolamento;

Visto che l'accluso schema del nuovo regolamento integrato, predisposto dal Servizio Tributi, prevede una normativa, in 52 articoli e 20 pagine;

Considerato che tutte le variazioni apportate hanno esclusivamente carattere normativo e che, pertanto, non incidono sugli stanziamenti di bilancio;

Vista la delibera consiliare n. 13 del 26.03.1999;

Visti i pareri:

- del Responsabile del Servizio Tributi, che firma a fianco;
- del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, che firma a fianco;

Visto il verbale della competente Commissione Consiliare;

Ritenuto di dover approvare il Regolamento proposto;

Il Presidente proclama il risultato della votazione, avvenuta per appello nominale:

Consiglieri presenti n.16; Astenuti nessuno; Votanti n.16; Voti favorevoli n.16; Voti contrari nessuno;

DELIBERA

DI APPROVARE - come approva - l'integrazione dell'art. 33 del Regolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni amministrative, così come risulta riportata in corsivo nel nuovo testo integrato allegato, composto da 52 articoli e 20 pagine; testo che sostituirà quello approvato con la delibera consiliare n. 13 del 23.03.1999.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.10 dott. Vincenzo Mallamaci

F.10 dr. Pasquale Silenzio

È copia conforme all'originale.

R.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

R. 3.3.2000

IL SEGRETARIO

F.10 dr. Pasquale Silenzio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

R.

IL SEGRETARIO

F.10

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo:

ai sensi dell'art. 17, comma 33, della L. 15-5-1997, n. 127;

essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 17, comma 38, della L. 15-5-1997, n. 127.

R.

3 MAR. 2000

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.10 (Dott. Pasquale Silenzio)

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 40, della L. 15-5-1997, n. 127;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997, n. 127;
- in data perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997,

n. 127, con atto n.

R.

IL SEGRETARIO

F.10

È copia conforme all'originale.

R.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

9

COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE
DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

ai sensi dei Decreti
Legislativi 18 dicembre 1997
n. 471, 472 e 473.

A cura del Servizio Tributi del Comune di CAPACCIO (SA)
Funzionario Responsabile: Per. Agr. Mauro Lo Presti.



S O M M A R I O

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento	Pag. 4
Art. 2 Definizione delle entrate	Pag. 4

TITOLO II PRINCIPI ED ISTITUTI GENERALI

Art. 3 Sanzioni amministrative	Pag. 4
Art. 4 Principio di legalità	Pag. 5
Art. 5 Disposizioni concernenti l'autore della violazione.	Pag. 5
Art. 6 Cause di non punibilità	Pag. 6
Art. 7 Concorso di persone	Pag. 6
Art. 8 Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave	Pag. 6
Art. 9 Criteri per la determinazione della responsabilità solidale	Pag. 7
Art.10 Criteri di determ.ne della responsabilità in caso di cessione	Pag. 8
Art.11 Obblighi del funzionario responsabile in caso di cessione	Pag. 8
Art.12 Trasformazione, fusione e scissione di società.	Pag. 8
Art.13 Ravvedimento.	Pag. 8

TITOLO II PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. TUTELA CAUTELARE. RATEAZIONE.

Art.14 Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo	Pag. 9
Art.15 Irrogazione delle sanzioni non collegate al tributo e access.	Pag.10
Art.16 Decadenza e prescrizione.	Pag.10
Art.17 Riscossione della sanzione.	Pag.10
Art.18 Ipoteca e sequestro conservativo.	Pag.11
Art.19 Accertamento con adesione	Pag.11
Art.20 Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti dell'Ente.	Pag.11

TITOLO IV LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI

Art.21 Graduazione delle sanzioni	Pag.12
Art.22 Sanzione per omesso pagamento dell'imposta o diritto	Pag.12
Art.23 Riduzione delle sanzioni	Pag.12
Art.24 Adesione del contribuente.	Pag.13
Art.25 Interessi moratori	Pag.13

CAPO II - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.26 Graduazione delle sanzioni	Pag.13
Art.27 Sanzione per omesso pagamento dell'imposta o diritto	Pag.13
Art.28 Riduzione delle sanzioni	Pag.14
Art.29 Adesione del contribuente.	Pag.14
Art.30 Interessi moratori	Pag.14

CAPO III - TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI

Art.31	Graduazione delle sanzioni	Pag.14
Art.32	Riduzione delle sanzioni	Pag.15
Art.33	Adesione del contribuente.	Pag.15
Art.34	Interessi moratori	Pag.15

CAPO IV - IMPOSTA COMUNALE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

Art.35	Graduazione delle sanzioni	Pag.15
Art.36	Sanzione per omesso pagamento dell'imposta o diritto	Pag.16
Art.37	Riduzione delle sanzioni	Pag.16
Art.38	Adesione del contribuente.	Pag.16
Art.39	Interessi moratori	Pag.16

CAPO V - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art.40	Graduazione delle sanzioni	Pag.17
Art.41	Sanzione per omesso pagamento dell'imposta o diritto	Pag.17
Art.42	Riduzione delle sanzioni	Pag.17
Art.43	Adesione del contribuente.	Pag.18
Art.44	Interessi moratori	Pag.18

CAPO VI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art.45	Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali	Pag.18
--------	---	--------

CAPO VII - DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE

Art.46	Sanzioni.	Pag.19
Art.47	Sanzione accessoria	Pag.19

TITOLO V

LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art.48	Norme applicabili ai procedimenti in corso.	Pag.19
Art.49	Norme applicabili alle violazioni comm.prima del 1.4.1998	Pag.19
Art.50	Norme applicabili alle società per viol.prima del 1.4.998	Pag.20
Art.51	Entrata in vigore	Pag.20
Art.52	Formalità	Pag.20



TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 del dlgs 15 Dicembre 1997 n. 446 e dell' art. 50 della legge 27 Dicembre 1997 n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei Decreti legislativi 18 Dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, recanti la disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in vigore dal 1° Aprile 1998.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune. Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione. Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, alla disciplina dei seguenti tributi locali:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili.

TITOLO II

PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI

Art. 3

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.



Art. 4

Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5

Disposizioni concernenti l'autore della violazione

La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.

Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 6

Cause di non punibilità

Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purché però l'errore non sia stato determinato da colpa.

Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.

Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.



Art. 7

Concorso di persone

Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.

E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 8

Criteri per l'individuazione del dolo e della colpa grave

L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perché non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale di obblighi di versamento del tributo.

Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 9

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o competenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.



Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.

L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.

Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.

Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.

Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 10

Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.

L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.

La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 11 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorché essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.

La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.



Art. 11

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda

Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 12

Trasformazione, fusione e scissione di società

La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.

Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Art. 13

Ravvedimento

Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:


a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.



8

Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

La sanzione è altresì ridotta ad un quinto del minimo nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a tributi dovuti per gli anni pregressi.

TITOLO III

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. LA TUTELA CAUTELARE. LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.

Art. 14

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo


Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.

Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.

E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.

Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni, previste dalla legge istitutiva dei tributi e/o successive modificazioni ed integrazioni, si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 15, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.



Art. 15

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.

L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:

- a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
- b) produzione delle deduzioni difensive;
- c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.

Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni, previste dalla legge istitutiva dei tributi e/o successive modificazioni ed integrazioni, si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 16

Decadenza e prescrizione

Oli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.


Art. 17

Riscossione della sanzione

Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

 10

Art. 18

Ipoteca e sequestro conservativo

Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.

I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art.15 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso il cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

Art. 19

Rateazione della sanzione

Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili secondo le norme fissate con l'apposita delibera consiliare del 30 giugno 1998.

Art. 20

Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.

In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

 13

TITOLO IV

LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21

Graduazione delle sanzioni

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 120% della maggiore imposta o diritto dovuti, con un minimo di £ 100.000.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

Per la dichiarazione tardiva si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del presente regolamento.

Per i casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori e/o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, nonché per la mancata esibizione di documentazione richiesta, si applica la sanzione di £. 100.000. La sanzione non si applica se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio.

Art. 22

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto

Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Essa non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.


Art. 23

Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nel presente capo, con motivata delibera di Giunta Comunale, possono essere ridotte fino al 20% ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.



Art. 24

Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel capo I del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 22, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 25

Interessi moratori

Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, salvo diverse disposizione legislative in materia.

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 26

Graduazione delle sanzioni

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 120% della tassa dovuta, con un minimo di £ 100.000.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore tassa dovuta.

Per la dichiarazione tardiva si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del presente regolamento.

Per i casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori e/o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, nonché per la mancata esibizione di documentazione richiesta, si applica la sanzione di £. 100.000. La sanzione non si applica se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio.

Art. 27

Sanzioni per omesso pagamento della tassa

Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate di essa, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Essa non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.



Art. 28

Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nel presente capo, con motivata delibera di Giunta Comunale, possono essere ridotte fino al 20% ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 29

Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel capo II del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 27, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 30

Interessi moratori

Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, salvo diverse disposizione legislative in materia.

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 31

Graduazione delle sanzioni

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'articolo 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 100% della maggiore taxa o della maggiore taxa dovuta, con un minimo di £ 100.000.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore taxa dovuta.

Per la dichiarazione tardiva si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del presente regolamento.

Per i casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori e/o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, nonché per la mancata esibizione di documentazione richiesta, si applica la sanzione di £. 100.000. La sanzione non si applica se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio.



Art. 32
Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nel presente capo, con motivata delibera di Giunta Comunale, possono essere ridotte fino al 20% ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 33
Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel capo III del presente regolamento sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con la sottoscrizione dell'adesione formale.

Al contribuente che con il suo silenzio o accettazione verbale, rende o ha reso definitivo l'accertamento del tributo, saranno concessi gli stessi benefici di cui al comma precedente.

Art. 34
Interessi moratori

Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, salvo diversa disposizione legislative in materia, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione.

CAPO IV
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E
PROFESSIONI

Art. 35
Graduazione delle sanzioni

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 120% del tributo dovuto, con un minimo di € 200.000.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.

Per la dichiarazione tardiva si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del presente regolamento;



Per i casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori e/o omissioni che attingono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, nonché per la mancata esibizione di documentazione richiesta, si applica la sanzione di £. 100.000. La sanzione non si applica se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio.

Art. 36

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto

Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Essa non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 37

Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nel presente capo, con motivata delibera di Giunta Comunale, possono essere ridotte fino al 20% ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Art. 38

Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel capo IV del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 36, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 39

Interessi moratori

Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, salvo diverse disposizione legislative in materia.



le
la
le
ni

CAPO V
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 40

Graduazione delle sanzioni

a
o
n

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, si applica la sanzione amministrativa del 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di £ 100.000.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.

Per la dichiarazione tardiva si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del presente regolamento.

Per i casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori e/o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, nonché per la mancata esibizione di documentazione richiesta, si applica la sanzione di £. 100.000. La sanzione non si applica se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio.

Art. 41

Sanzioni per omesso pagamento della tassa

Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate di essa, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Essa non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 42


Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nel presente capo, con motivata delibera di Giunta Comunale, possono essere ridotte fino al 20% ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:

- al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
- al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

5



Art. 43

Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel capo II del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 27, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 44

Interessi moratori

Sulle sole somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubblicazioni affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, salvo diverse disposizioni legislative in materia.

**CAPO VI
SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE
CONCESSIONI COMUNALI**

Art. 45

Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa del 100 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a £ 200.000.

Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa di £ 200.000 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo il diritto di regresso.



CAPO VII
SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO
PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA,
L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO
SCARICO DELLE ACQUE

Art. 46

Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque

Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 50 per cento del canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del medesimo.

Art. 47

Sanzione accessoria

Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

TITOLO V
LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 48

Norme applicabili ai procedimenti in corso


Ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza e di intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate.

Art. 49

Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 10 aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.

Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

 19

Art. 50

Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998 e sanzionate successivamente a tale data

Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 51

Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente regolamento, ai sensi dell'art.30, comma 14, della Legge 15 dicembre 1999, n.488, entrano in vigore il 1° Gennaio 2000.

Art. 52

Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/5 in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.



COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

OGGETTO: Regolamento per l'efficienza
delle funzioni amministrative

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

Data

21-2-2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

Data

21-2-2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data



Il giorno 25 febbraio 2000, alle ore 10,00 presso la sede Consoli del
Cespraffo, in suo riuniti i componenti della Commissione Bilancio,
spontaneamente convocati con avviso di notifica.

Alla medesima ora sono presenti il Presidente M. Piero Vincenzo, i
componenti: ~~Antonio~~, Angelo Pace ed il Cespraffo Licio.

Il Presidente ritiene valida ed valida la seduta.

Il Presidente passa a trattare il punto I all'ordine del giorno
"Regolamento di contabilità."

La Commissione espone parere favorevole

Si passa a trattare il secondo punto:

"Regolamento dell'entrate"

La Commissione espone parere favorevole

Si passa a trattare il terzo punto:

"Regolamento comuni comuni"

La Commissione espone parere favorevole

Si passa a trattare il quarto punto:

"Regolamento Tariffa RSCU"

La Commissione espone parere favorevole

Si passa a trattare il quinto punto:

"Regolamento disciplina ^{servizi} sanzionando rifiuti" = *La Commissione espone*

Si passa a trattare il sesto punto:

"Approvazione Tariffa RSCU" = *La Commissione espone parere favorevole*

Si passa a trattare il settimo punto:

"Approvazione Tariffa capitale i.e.i." = *La Commissione espone parere favorevole*

Si passa a trattare l'ottavo punto:

"Decreto pubblicità" = *La Commissione espone parere favorevole*

Si passa a trattare il nono punto:

Approvazione Tariffa Affianca = *La Commissione espone parere favorevole*

Si passa a trattare il decimo punto:

Approvazione Tariffa = *La Commissione espone parere favorevole*

10

Si pensa e tratta il undicesimo punto.
Approvazione consoci consocii Beni comuni
ha commissione espone prova personale

Si pensa e tratta il dodicesimo punto.
Are fabbricati in destinazione alla vendita ecc.
ha commissione espone prova personale

Si pensa e tratta il Programma 20. P.P. = undicesimo punto
ha commissione espone prova personale

Si pensa e tratta il dodicesimo punto.
Servizi e domanda individuali e produttivi
ha commissione espone prova personale *Wyle per*

Si pensa e tratta il tredicesimo punto. Approvazione Bilancio
L'ente il Campione Lira e Pace ore 11,00
ha commissione in attesa degli sviluppi delle riunioni de
vi trattava il giorno 28-02-2000 nell'agosto, rinvia
l'ordine degli atti.

Si pensa e tratta il quattordicesimo punto.
Legge 816/85. Procedimenti
ha commissione espone prova personale

Si pensa e tratta il quindicesimo punto.
Clausura - Procedimenti.
ha commissione rinvia l'agosto come al punto precedente.

Alle ore 11,30 la riunione viene sciolta
Il Presidente *Di Leo* Il Segretario *Di Leo*